



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO III

Al Direttore della Soprintendenza Speciale
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma

Ai Soprintendenti Archeologia, Belle Arti e Paesaggio

Ai Parchi archeologici

e p.c.

Al Segretario Generale

Al Capo di Gabinetto

Al Capo dell'Ufficio legislativo

CIRCOLARE N. 34

Disposizioni operative ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 33 comma 3 e 37 comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Premessa

A maggior chiarimento di quanto disposto da questa Direzione Generale con Circolare n. 30 del 4 luglio 2018, e per una chiara trattazione della materia, occorre preliminarmente ribadire la distinzione intercorrente fra le procedure relative all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 160 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2014 n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", d'ora in poi 'Codice', e le procedure per l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 33 comma 3 e 37 comma 2 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante il "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", d'ora in poi 'Testo Unico dell'edilizia'.

Sanzioni ai sensi dell'art. 160 del Codice

Il procedimento sanzionatorio ai sensi dell'art. 160 del Codice è avviato dalle Soprintendenze ABAP esclusivamente nei casi in cui **il bene culturale subisca un danno** per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda del Codice (interventi in assenza o in difformità dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 21 del Codice, interventi in violazione delle prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del Codice, ecc).

Il relativo provvedimento sanzionatorio è di competenza esclusiva di questa Direzione Generale.

Per le relative disposizioni operative si rimanda alla citata circolare n. 30/2018, che, per questa parte, con la presente si richiama e si conferma.



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO III

Nel merito si evidenzia che le Soprintendenze ABAP, entro 135 giorni dalla ricezione dell'avvio del procedimento sanzionatorio, devono tassativamente trasmettere a questa Direzione Generale le eventuali osservazioni pervenute corredate dalle rispettive controdeduzioni. La comunicazione dovrà essere parimenti trasmessa a questa Direzione Generale anche in mancanza di osservazioni.

Sanzioni di cui agli articoli 33 comma 3 e 37 comma 2 DPR 6 giugno 2001 n. 380

Viste e richiamate le indicazioni di carattere generale fornite con Circolare n. 2 del 26 febbraio 2010, della DG PABAAC, si rammenta che la competenza sanzionatoria prevista dal Testo Unico dell'edilizia ricade di norma in capo ai comuni, tranne i casi dettagliatamente previsti dagli articoli 33, comma 3 e 37, comma 2 del medesimo Testo Unico, per i quali la competenza ricade, in via endoprocedimentale, anche sulle Soprintendenze ABAP.

In caso di interventi di **ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità**, eseguite su **immobili tutelati** ai sensi della vigente normativa di tutela dei beni culturali (oggi parte seconda del Codice), le Soprintendenze ABAP hanno l'obbligo di ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo edilizio, e irrogano una sanzione pecuniaria da 516 euro a 5164 euro.

In caso di **interventi di restauro e di risanamento conservativo**, di cui alla lettera c) dell'articolo 3 del testo unico dell'edilizia, **eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità** su **immobili tutelati** ai sensi della vigente normativa di tutela dei beni culturali (oggi parte seconda del Codice), le Soprintendenze ABAP, fatta salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, possono ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile e comunque, **ai sensi dell'art. 37, comma 2** del testo Unico dell'Edilizia, irrogano una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro.

Ciò premesso, constatate alcune criticità segnalate dalle Soprintendenze ABAP nell'applicazione della citata Circolare n. 30/2018 in relazione ai tempi procedurali derivanti dalla preliminare richiesta delle SABAP ai rispettivi Comuni di dichiarare l'esatta classificazione degli interventi di cui all'art. 3 del DPR 380/01 per l'applicazione di quanto indicato dagli artt. 33 c. 3 e 37 c.2 del medesimo DPR;

Ritenuto opportuno snellire le procedure suddette al fine di assicurare efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
via San Michele, 22 - 00153 Roma - Tel. 06 6723 4423/4413
PEC: mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap@beniculturali.it



Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO III

il Direttore Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, nell'ambito dei propri poteri di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo delle attività esercitate dalle Soprintendenze ai sensi dell'art. 16, c. 1, del citato D.P.C.M. n. 169/2019, con la presente circolare dispone quanto segue:

Le SABAP destinatarie di richieste di cui agli articoli soprariportati, richiederanno ai tecnici incaricati apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi e per gli effetti delle prescrizioni di cui agli articoli 38, 46, 47, e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 circa la classificazione degli interventi edilizi realizzati, dichiarando anche se essi siano stati eseguiti:

- in assenza di permesso di costruire o in totale difformità;
- in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività.

Sulla base di tali certificazioni, in caso di concordanza con tale dichiarazione le SABAP saranno tenute a:

- irrogare la sanzione comminata in termini di legge;
- ricevuta l'attestazione di pagamento, a trasmettere la pratica al Comune competente specificando nella nota di trasmissione quanto segue: *" la scrivente Soprintendenza nel concordare, per quanto di competenza, con la classificazione dell'intervento dichiarata dal tecnico, rinvia l'accertamento definitivo per competenza a codesto Comune"*.

Viceversa, esclusivamente nei casi in cui le SABAP non concordassero con la classificazione dichiarata dai tecnici, richiederanno ai Comuni l'esatta classificazione degli interventi e solo una volta ottenuta tale risposta dai Comuni avvieranno l'iter procedurale di cui sopra.

Si invita la SSABAP di Roma e tutte le SABAP a divulgare sul proprio sito nella sezione modulistica la necessità di questa ulteriore dichiarazione da parte del tecnico incaricato.

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica Galloni

Firmato digitalmente da

FEDERICA GALLONI

CN = GALLONI FEDERICA
C = IT



Ministero
per i beni e le
attività culturali
e per il turismo